

**ALLE FAMIGLIE CHE AFFIDANO I PROPRI FIGLI A NIDI DELL'INFANZIA, FAMIGLIE  
DIURNE E CENTRI EXTRA-SCOLASTICI RICONOSCIUTI  
AIUTO SOGGETTIVO ALLE FAMIGLIE DAL 1° SETTEMBRE 2017**

**Foglio informativo inerente alla modifica del Regolamento della legge per le famiglie e alle nuove direttive per nidi dell'infanzia, famiglie diurne e centri extra-scolastici riconosciuti del Cantone Ticino**

Con la presente si informano le famiglie che, per conciliare gli impegni familiari con gli impegni lavorativi e formativi, affidano i loro bambini a nidi dell'infanzia, famiglie diurne o centri extra-scolastici, sulle modifiche giuridiche promosse recentemente dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). Le nuove disposizioni prevedono, dal **1° settembre 2017**, l'introduzione di un **contributo sino al 20% delle retta alle famiglie beneficiarie della riduzione dei premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMAL)**.

Queste misure costituiscono una prima tappa importante del riorientamento di politica familiare promossa dal DSS (Cfr. Linee direttive di legislatura 2016-2019), che tiene conto degli studi e approfondimenti conoscitivi sulla situazione economica e sociale delle famiglie e degli attuali strumenti messi in campo per favorire la conciliabilità famiglia-lavoro, l'autonomia finanziaria e la creazione di condizioni quadro favorevoli.

Di seguito, vengono esposte le principali informazioni sui contenuti e le modalità di applicazione.

**L'aiuto soggettivo alle famiglie**

La conciliabilità tra famiglia e lavoro è un'esigenza molto sentita da parte di tanti genitori e quanto previsto sul piano cantonale con la presente modifica è congruente con gli indirizzi adottati a livello federale. Inoltre, la proposta di aiuto soggettivo alle famiglie rappresenta, per il nostro Cantone, una novità indirizzata non solo alle famiglie meno abbienti, per le quali esistono già diverse forme di aiuti individualizzati, ma estende l'aiuto finanziario anche ai nuclei famigliari del "ceto medio".

Il contributo volto a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l'affidamento del figlio durante l'esercizio di un'attività lucrativa o formativa ammonta al 20% della retta; il costo massimo riconosciuto per la retta è di franchi 1'200.- mensili (per retta a tempo pieno) e non considera oneri supplementari che sono da conteggiare separatamente (spese per i pasti, per il trasporto ecc).

Non si tratta di un aiuto generalizzato a tutte le famiglie, ma limitato a chi beneficia della riduzione succitata (cfr. art. 29a per i nidi dell'infanzia, art. 39a per le famiglie diurne, art. 48a per i centri extra-scolastici). Il contributo verrà corrisposto direttamente alle strutture che dovranno attestare che lo stesso sia destinato a diminuire la retta a carico dei genitori. Onde evitare un eccessivo carico di lavoro amministrativo e una procedura complessa per le famiglie, determinante per la concessione dell'aiuto soggettivo è la certificazione che **almeno un membro dell'unità di riferimento del minore sia al beneficio della riduzione dei premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMAL)**, ivi compresi i casi che rientrano nella categoria "sussidi bagatella". Il diritto all'aiuto soggettivo inizia in corrispondenza al riconoscimento del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-

sanitarie. In caso di modifiche rilevanti (come p.es. la nascita di un figlio) la famiglia può inoltrare all'Istituto delle assicurazioni sociali la richiesta di ricalcolo al fine di determinare l'eventuale diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria. Tali decisioni necessitano di circa 1-2 mesi ed hanno valore retroattivo. Parallelamente, in caso di perdita del diritto nel corso dell'anno, **la famiglia è tenuta ad informare immediatamente la struttura o servizio**, i quali sospenderanno il diritto all'aiuto soggettivo (se del caso, recuperando eventuali aiuti indebitamente percepiti) dandone comunicazione all'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG). La retta per collocamenti di protezione non beneficia dell'aiuto soggettivo in quanto disciplinata da direttive apposite. **I contributi percepiti in base a dati inesatti devono essere restituiti alla struttura.**

Le famiglie potranno beneficiare dell'aiuto soggettivo in questione **a partire dalla retta del mese di settembre 2017.**

**Ricordiamo che le attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola (nidi dell'infanzia, associazioni famiglie diurne e centri che organizzano attività extrascolastiche) sono finalizzate a sostenere i genitori per conciliare famiglia e lavoro o formazione (art. 7 della legge per le famiglie). Le strutture sono pertanto tenute a verificare che questa condizione sia ottemperata dalle famiglie richiedenti (attraverso un'attestazione del datore di lavoro). L'UFaG procederà a verifiche puntuali in occasione delle revisioni o qualora si rendesse necessario.**

Le famiglie beneficiarie del rimborso della spesa di collocamento (prestazione RISC) ai sensi degli artt. 55-59 della legge sugli assegni familiari (articoli abrogati dalla legge del 20 settembre 2016; in vigore dal 1° gennaio 2017 - BU 2016, 444), **potranno godere ancora della prestazione RISC, al netto dell'aiuto soggettivo.** A titolo d'esempio, se una famiglia dovesse beneficiare di uno sconto del 20% su di una retta a tempo pieno di fr. 1'000.-, la domanda per la prestazione RISC andrebbe inoltrata sulla base di una retta effettiva di fr. 800.-. **Le prestazioni RISC sono attualmente garantite solo sino al 31 dicembre 2017.**

A **livello operativo**, le strutture sono chiamate ad applicare lo sconto della retta a carico dei genitori; nel calcolo della retta non possono essere inglobati oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, per il trasporto ecc.).

Le strutture richiederanno annualmente alle famiglie una **copia della decisione della riduzione del premio dell'assicurazione malattia**, conservandola in un apposito classificatore insieme alle rispettive fatture emesse a carico dei genitori in questione al fine di consentire all'UFaG la visione di tale documentazione in sede di consuntivo, in occasione delle vigilanze e/o qualora risultasse necessario.

### **Eventuali domande o segnalazioni**

In caso di richieste di chiarimenti il personale dell'UFaG rimane a disposizione per ulteriori eventuali precisazioni (tel. 091/814 71 51).

Bellinzona, agosto 2017